

Trib. Varese, sez. I civ., ordinanza 6 giugno 2012 (est. Buffone)

SEPARAZIONE GIUDIZIALE – DIRITTO DI VISITA DEL GENITORE NON AFFIDATARIO – AMMISSIBILITÀ DELL'ISTITUTO DELLA "SOSPENSIONE" DEL DIRITTO DI VISITA – INTERESSE PREMINENTE DEL MINORE - SUSSISTE.

Nel caso in cui la condotta del genitore non affidatario sia di grave pregiudizio per i minori e questi, capaci di discernere, esprimano la ferma volontà di non frequentarlo, il Tribunale può disporre la sospensione del diritto di visita, almeno fino al punto in cui il rischio del pregiudizio non sia terminato.

Omissis

letti gli atti e preso atto dell'istanza,

preso atto della relazione trasmessa dal Servizio Sociale da cui emerge che i ritardi nell'esecuzione dell'incarico sono dipesi dal comportamento della stessa F che, ad esempio, sin dall'inizio ha preteso che il relativo diritto di visita fosse esercitato nella giornata di sabato, così costringendo il Servizio stesso ad attivarsi per reperire un educatore che fosse disponibile per quello specifico giorno;

preso atto del comportamento della stessa F che, dinanzi al rifiuto dei minori (M e S) di frequentare il suo nuovo compagno, in data 31 marzo 2012, ha lasciato le uova di Pasqua per i figli all'educatore e rinunciato alla visita protetta;

preso atto, ancora, del comportamento sempre della stessa F che, dinanzi ai minori, nel primo incontro, piangeva affermando "perché sono qua?", circostanza che è rimasta impressa nei bambini i quali, infatti, lo hanno riferito in sede di audizione indiretta (v. relazione, pag. 4/10);

preso atto, pure, del comportamento sempre e ancora della stessa F che, in data 5 aprile 2012, contattava telefonicamente il Servizio per chiedere di non frequentare più i minori, dichiarandosi "vittima" senza più "forze per combattere";

ritenuto che le richieste della F, nel senso di obbligare i minori a frequentarla a casa sua o alla presenza del suo compagno, siano manifestamente arbitrarie e rispondano all'interesse personale e soggettivo della madre ma non certo a quello primario dei minori, specie all'indomani di una situazione già particolarmente delicata e sofferente;

rilevato che la presenza del compagno della F al percorso introdotto dal Servizio – presenza descritta in alcuni casi come tratteggiata da cariche "piuttosto aggressive" – costituisca un elemento di "rottura" rispetto al restauro del rapporto madre – figli, se non altro nei modi e con i termini che la F stessa e il suo compagno hanno deciso di "imporre" ai minori;

ritenuto, per tutti i rilievi sin qui esposti, che la richiesta del Servizio, di sospendere gli incontri tra madre e figli, debba trovare accoglimento;

rilevato, al riguardo, che secondo un costume giurisprudenziale già seguito da questo ufficio con la sentenza n. 65/2011 emessa dal Tribunale di Varese il 17 gennaio 2011 e confermata sul punto dalla Corte d'Appello di Milano, Sezione Persone, minori e famiglia, con la sentenza 12 ottobre 2011, Pres. Serra, rel. Laera, "nel caso in cui la condotta del genitore non affidatario sia di grave pregiudizio per i minori e questi, capaci di discernere, esprimano la ferma volontà di non frequentarlo, il Tribunale non erra disponendo la sospensione del diritto di visita, almeno fino al punto in cui il rischio del pregiudizio non sia terminato";

ritenuto che, nel caso di specie, la madre abbia rilevato una condotta non solo inidonea a rapportarsi ai figli come genitrice responsabile ed accudente ma anche ad elevato tasso di offensività per l'interesse stesso dei minori, ad una crescita sana ed equilibrata, quanto non avvie-

ne certamente dove la madre si dimostri concentrata più sul rapporto *figli – nuovo compagno* che sul rapporto di filiazione stesso, con l'introduzione nel diritto di visita della figura del nuovo convivente, pur dinanzi al rifiuto dei minori;

PER QUESTI MOTIVI

letto ed applicato l'art. 708 c.p.c.

AUTORIZZA il Servizio Sociale del Comune di ... a sospendere gli incontri in spazio protetto tra madre e figli, fintanto che persiste il concreto rischio di pregiudizio per gli stessi e finché la F persiste nel volere imporre, per il diritto di visita, le sue modalità ed i suoi tempi;

INVITA la F - recependo i suggerimenti del Servizio Sociale del Comune di .. – ad intraprendere una presa in carico specialistica presso il Centro psico-sociale di competenza per valutare, in suo favore, l'opportunità di un percorso terapeutico finalizzato ad elaborare i vissuti di incomprensione, rabbia ed abbandono all'interno della propria storia di vita e a consolidare il proprio ruolo di adulta e di genitore in maniera da proteggere i figli dalla richiesta, incosapevolmente espressa nei loro confronti, di sentirsi accudita e di lenire i propri vissuti di vuoto e frustrazione attraverso una passiva adesione alle sue richieste.

DIFFERISCE l'udienza del 22 giugno 2012, già calendarizzata, alla data del 24 OTTOBRE 2012, ALLE ORE 12.40 per la precisazione delle conclusioni e verificare l'eventuale adesione della F all'invito del Servizio, qui riportato, con ogni conseguente provvedimento. Il differimento consentirà alle parti di esaminare la relazione depositata dai Servizi in data 1 giugno 2012, con facoltà di depositare brevi note difensive entro 5 giorni prima dell'udienza.

SI COMUNICHI alle parti ed al Servizio Sociale del Comune di Castronno

PROVVEDIMENTO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

Varese lì, 6 giugno 2012

Il giudice

istruttore
dott. Giuseppe Buffone

*